

**Indicazioni regionali per la conclusione dell'Anno Formativo 2019/2020****Deroga articolazione didattica**

Le attività formative vengono erogate in una logica di raggiungimento degli obiettivi in termini di competenze in esito all'intero percorso, articolato su più annualità formative. Viene quindi autorizzata la deroga all'articolazione didattica e al rapporto tra formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base e formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP, al quadro orario e alla quantificazione del singolo monte ore previsto in fase progettuale per ogni Unità Formativa Capitalizzabile (UFC) o intervento progettuale (con esclusione delle attività individuali accompagnamento orientamento personalizzazione /COI), fatto salvo quanto previsto dal D.M. 12/10/2015 per gli allievi in apprendistato.

**Formazione a distanza**

È consentita l'erogazione in modalità Formazione a Distanza – FAD delle attività formative precedentemente erogate in didattica frontale, con un modello misto, che preveda la possibilità di alternare momenti di erogazione del servizio online con altri in modalità offline, in modo da assicurare il massimo livello di sostenibilità della didattica. Per quanto non già disposto con i precedenti provvedimenti (tra cui i Decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nn. 183 del 02/03/2020, 208 del 06/03/2020 e 257 del 12/03/2020, nonché la nota prot. n. 148635 del 7 aprile 2020), il Direttore della Direzione Formazione Istruzione provvede a definire le ulteriori condizioni dell'erogazione.

**Project work**

E' potenziata e autorizzata la modalità del project work anche in Formazione a Distanza –FAD, in sostituzione o integrazione dello stage/tirocinio curriculare, al fine di erogare attività finalizzate al raggiungimento delle abilità e conoscenze previste in correlazione alle competenze pratico professionali o trasversali anche in assenza di un'esperienza aziendale. Ciò consente di alternare momenti di studio e analisi desk con azioni maggiormente ergonomiche. Per quanto non già disposto con precedente nota del Direttore della Direzione Formazione Istruzione n. prot. 162979 del 21 aprile, lo stesso provvede a definire le ulteriori condizioni della erogazione.

**Tirocinio curriculare e PTCO**

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il relativo conseguimento in esito ai percorsi dei titoli previsti sono disciplinati dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dal D.M. 12/10/2015. La normativa citata prevede che gli studenti che interrompano il periodo di apprendistato siano ammessi alla conclusione del percorso formativo con le modalità previste per gli allievi in PCTO. Anche agli allievi in PCTO in modalità duale si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui alle presenti Indicazioni regionali.

**Frequenza ai fini dell'ammissione agli esami finali o agli scrutini**

Le Direttive che regolano i percorsi di IeFP già consentono di autorizzare la deroga in caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso o ammissione all'esame.



cea0929e



L'eccezionalità e i gravi motivi registrati nell'Anno Formativo in corso, consentono di applicare la regola sopra indicata nelle modalità seguenti: l'allievo che abbia raggiunto almeno il 75% del monte ore del percorso svolto al 23 febbraio (data di adozione del DPCM n. 1 del 23 febbraio 2020) e/o almeno il 50% del monte a fine corso è ammissibile all'annualità successiva o all'esame.

Per gli allievi in apprendistato si applicano le disposizioni di cui al D.M. 12/10/2015, salvo modifiche ed integrazioni o note interpretative.

### **Allievo formato**

Il contributo pubblico allievo per allievo formato viene riconosciuto in presenza di soggetto che abbia frequentato almeno la percentuale prevista per la frequenza ai fini dell'ammissione agli esami finali o agli scrutini.

### **Recuperi**

Le scuole della Formazione professionale o le istituzioni scolastiche che erogano attività di IeFP sono autorizzate ad erogare attività di recupero per allievi che, per caratteristiche personali e socio-economiche, si segnalano per una forte disomogeneità a livello di dotazione strumentale (PC, tablet, telefono cellulare). A tal proposito la scuola deve mettere a disposizione degli allievi le dotazioni acquisite anche grazie al contributo regionale straordinario disposto con DGR n. 408 del 31 marzo 2020. I disagi sofferti non devono essere causa di discriminazione e la valutazione finale deve tener conto della specifica oggettiva situazione.

### **Deroga ai tempi dell'anno scolastico-formativo**

Al netto delle eventuali prove d'esame, le attività didattiche, anche in FAD, vengono erogate entro il 30 giugno 2020; le attività didattiche per i percorsi in sistema duale vengono erogate, anche in azienda, entro il 31 agosto 2020.

In ogni caso le attività devono concludersi con gli esami, ove previsti, entro un termine utile a consentire la frequenza all'annualità successiva o a percorsi successivi.

Il Direttore della Direzione Formazione Istruzione provvede a definire eventuali deroghe in funzione di specifiche e motivate esigenze.

### **Accertamento e valutazione degli apprendimenti**

La valutazione delle attività didattiche costituisce un dovere da parte del docente ed un diritto da parte dello studente; essa costituisce infatti un elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, e di miglioramento degli obiettivi raggiungibili. Forme, metodi e strumenti di valutazione in itinere degli apprendimenti rientrano nella competenza di ciascun insegnante in una logica di condivisione collegiale della singola scuola, specie in fase di valutazione conclusiva.

La valutazione degli apprendimenti nel corrente anno formativo deve considerare:

- la specificità e singolarità della situazione;
- il grado di continuità della didattica realizzata con FAD, project work e altre modalità non progettualmente previste;
- la specificità educativa dei soggetti con particolari condizioni personali (L. 104/92, DSA, BES e altri bisogni educativi non certificati, etc) o tecniche (dotazione di idonea strumentazione, connettività etc);
- le difficoltà tecnico organizzative e/o socio economica di alcuni soggetti e delle rispettive famiglie;
- la riduzione delle attività formative pratico professionali in laboratorio o in azienda;
- il raggiungimento in esito all'intero ciclo formativo (triennale, quadriennale o annuale per i quarti anni) degli obiettivi formativi espressi in competenze culturali o tecnico professionali.

Le attività erogate nelle varie modalità previste devono assicurare la verificabilità dei progressi formativi degli allievi con la somministrazione di prove quali:



- test e temi;
- colloqui e interrogazioni, sia in forma individuale che di gruppo;
- progetti e project work;
- elaborati quali manufatti, capolavori, relazioni o documentazione tecnica, altri output professionali;
- altre modalità.

Si raccomanda che l'organo collegiale, chiamato a valutare i requisiti di ammissione alla annualità successiva o all'esame, nella sua attività di valutazione tenga in particolare conto anche i seguenti elementi:

- la specificità del corrente anno formativo,
- l'impegno del valutato, anche durante il periodo di attività non in presenza in sede o in azienda,
- il possibile recupero degli apprendimenti, anche in un momento successivo purché all'interno dell'intero ciclo formativo se pluriennale.

Sarà comunque possibile la non ammissione di soggetti che:

- non hanno raggiunto la percentuale di frequenza minima nei termini sopra indicati;
- hanno dimostrato condizioni di impegno e raggiungimento degli obiettivi formativi incompatibili con l'ammissione all'esame o all'annualità successiva.

Gli organi collegiali deliberano in presenza ma, ove le condizioni logistiche o personali non lo consentano, è ammessa la modalità telematica di videopresenza durante tutta l'attività di discussione e deliberazione; il verbale riporterà in calce la situazione ove necessario.

### **Prove d'esame**

Le prove di esame per la qualifica o il diploma professionale devono essere adeguate alla specificità del corrente anno formativo.

Gli esami vengono svolti in modalità semplificata in presenza, nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell'esame; l'accesso degli allievi e del personale di supporto dovrà essere regolamentato ed effettuato in maniera da consentire le necessarie misure di igienizzazione.

Compatibilmente con l'ordinamento vigente al momento delle prove d'esame, viene confermata come modalità l'esame in presenza, articolato in una o più giornate secondo il numero degli allievi da sottoporre ad esame. In ogni caso l'esame deve prevedere almeno un colloquio di accertamento delle competenze tecnico professionali e trasversali, anche con l'esposizione dei risultati del project work o con elaborati individuali in presenza o pre-elaborati in alcune fasi realizzative.

Le valutazioni da remoto sono comunque possibili in caso di accertata impossibilità alla presenza sia di ordine collettivo (es. disposizioni emergenziali, inidoneità della sede etc.) che personale (quarantena, attestazione sanitaria etc.). Nei casi di prova da remoto la scuola si accerta che il soggetto disponga di idonea strumentazione e collegamento o mette a disposizione la necessaria strumentazione.

La commissione esaminatrice è ridotta nel numero dei componenti. Viene garantita la terzietà della valutazione con la presidenza confermata a soggetto di nomina regionale e da 2 componenti interni, di cui un docente dell'area culturale di base ed uno dell'area professionalizzante. Al fine di agevolare le procedure d'esame la scuola può individuare altri 2 componenti con le stesse caratteristiche.

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione provvede, con proprio atto, a definire le condizioni della erogazione nei termini utili ad una adeguata programmazione delle prove.

### **Gradimento**

La somministrazione del questionario di gradimento è sospesa per il corrente anno formativo.

### **Indicazioni specifiche per il sistema duale**

Preso atto della estrema difficoltà o, per alcuni comparti produttivi, della quasi impossibilità alla ripresa delle attività di formazione in azienda, specialmente in apprendistato, si proseguirà con lo sforzo per individuare nelle sedi competenti una soluzione normativa o amministrativa od organizzativa, che consenta di chiudere, preferibilmente entro il 31 agosto 2020, ma comunque entro il 2020 i corsi realizzati in modalità duale ed



in ogni caso prima dell'avvio dell'anno formativo 2020/2021, laddove si prevede un'annualità successiva (ad esempio, quarti anni o IFTS).

Si dispone pertanto di sospendere per l'Anno Formativo 2019/2020 le prescrizioni presenti nelle Direttive sulla IeFP in modalità duale relative a:

- Decurtazioni per mancato raggiungimento della percentuale di apprendisti.  
Per gli interventi formativi in conclusione nell'anno formativo in corso che non raggiungono la percentuale di apprendisti richiesta dalle direttive o, se maggiore, definita dal progetto finanziato, non si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico relativo all'intervento interessato nella misura definita dalle direttive stesse.
- Obbligo di 100 ore su base semestrale prevista per gli allievi in apprendistato.  
Per le attività suddette non si provvederà alla rideterminazione del contributo pubblico in caso di mancato raggiungimento di un numero di ore su base semestrale inferiore a 100 complessive per ogni contratto di apprendistato.



cea0929e

